

Tredicesime più leggere per i lavoratori della scuola, ma è conseguenza del “pacco” di Natale dell’anno scorso

L’amarezza di chi deve fare i conti con un caro vita che pesa come un macigno.

06/12/2024

Quest’anno le **tredicesime** per docenti e personale Ata saranno **molto meno sostanziose** rispetto all’anno scorso. Ciò è la conseguenza innanzitutto dell’operazione messa in campo a dicembre del 2023 dal Governo Meloni che non a caso denunciammo come il “pacco” di Natale.

Infatti, lo scorso Natale tutto il personale della scuola beneficiò di un emolumento di circa 1.000 euro medi aggiuntivi rispetto al normale stipendio e alla tredicesima spettante. Di fatto una “dazione” che intercettò le esigenze della categoria stante le gravi ristrettezze economiche in cui versa e le accresciute necessità di spesa specie durante le festività.

Non si trattò, però, né di un regalo né di un atto di generosità da parte del Governo ma di una **mera anticipazione** a valere sul 2024 degli aumenti **comunque spettanti al personale per il rinnovo contrattuale 2022/24**. In pratica soldi comunque dovuti ai lavoratori ma erogati tutt’insieme e unilateralmente dal Governo per far colpo sulla categoria. Di fatto un’operazione propagandistica promossa dal Governo che ora si rivela chiaramente per ciò che fu, ovvero un “pacco” di Natale.

Questo dicembre, infatti, non solo questa operazione non è ripetibile, non solo i lavoratori non riceveranno alcun beneficio economico, ma non si vedranno corrisposte neanche le restanti somme spettanti per il rinnovo contrattuale poiché le trattative non sono state neanche avviate nonostante il **CCNL sia scaduto da tre anni**.

Senza contare che con le attuali risorse stanziare dal Governo in legge di bilancio per il rinnovo contrattuale gli stipendi verrebbero incrementati di appena il 5,78% (la cui metà -tra l’altro- è stata già erogata con il “pacco” di Natale dell’anno scorso), una cifra ben lontana dal garantire il pieno **recupero dell’inflazione** del triennio che è quasi del 18%.

Pertanto a dicembre con la tredicesima di quest’anno -ben più magra rispetto a quella dell’anno scorso- si scopre la realtà dei fatti, ovvero che **non ci sono risorse**, che anzi gli stipendi dei lavoratori della scuola sono sempre più poveri, sempre più inadeguati rispetto all’aumento del costo della vita e sempre più incapaci di garantire condizioni economiche e di vita dignitose.

La FLC CGIL negli ultimi mesi ha promosso ben due scioperi per denunciare questa situazione e rivendicare risorse aggiuntive per rinnovare il contratto e innalzare gli stipendi del personale docente e Ata.

Se il Ministro Valditara, come spesso afferma, intende restituire davvero autorevolezza e dignità ai lavoratori della scuola, inizi a rinnovare i contratti di lavoro garantendo aumenti stipendiali in linea con l’inflazione e in grado assicurare sicurezza economica e prestigio sociale.

Nota ministeriale sul monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie

Una nota “molesta” per le scuole che tace sui ritardi relativi al pagamento dei supplenti scaricando sulle scuole tutta la responsabilità e tace sulla possibilità che il Ds possa chiamare il supplente in sostituzione del collaboratore scolastico anche dopo un solo giorno se per garantire sorveglianza e sicurezza.

04/12/2024

Il Ministero ha diramato la [nota 8446 del 3 dicembre 2024](#) sulle misure per il monitoraggio dei contratti per supplenze brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche - la nota di cui la FLC CGIL in sede di confronto aveva chiesto il ritiro è contestabile per le seguenti motivazioni.

La nota, pur richiamando contenuti noti e normativa da tempo in vigore tuttavia, in alcuni passaggi, denota un tono più minaccioso che esplicativo e di supporto alle operazioni di monitoraggio dei contratti delle supplenze brevi e saltuarie. In special modo quando, richiamando la necessità di un contenimento della spesa, sottolinea, in modo del tutto ridondante, il rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa che sempre i dirigenti scolastici devono perseguire. Sul punto riteniamo inoltre che la nota non sia così conseguente rispetto alla premessa la quale correttamente definisce le supplenze brevi e saltuarie lo strumento per assicurare la continuità del servizio educativo e la garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato per poi richiamare solo procedure di contenimento della spesa.

Le modalità comunicative dal carattere intimidatorio vengono accentuate nel passaggio in cui si richiama l'azione dirigenziale volta ad assicurare il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure, pena un riflesso non solo in termini di responsabilità (civile, penale, amministrativa), ma anche sotto il profilo della valutazione della complessiva attività amministrativa. Anche il comma 3 sul ruolo dei revisori dei conti denota la stessa accentuazione intimidatoria.

La nota, pur richiamando la possibilità di ricorrere alle supplenze per il personale docente nel primo giorno di assenza a tutela della garanzia dell'offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, non fa menzione della stessa possibilità prevista per le stesse ragioni nel caso di assenza del collaboratore scolastico. Non viene ricordata la deroga prevista dalla nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 che prevede anche per i collaboratori scolastici la nomina del supplente prima dei sette giorni.

In generale la nota non contiene nessuna azione di semplificazione delle procedure previste per la nomina dei supplenti e non è di nessun supporto alle scuole nelle richiamate procedure, anzi introduce nuove ulteriori appesantimenti. Inoltre nella nota non si fa nessun cenno né si prende alcun impegno relativo alla garanzia della tempestività dei pagamenti delle supplenze.

Continua la battaglia della FLC CGIL per ottenere lo spostamento delle spese per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie sul capitolo delle spese fisse e continuative.

Avvio corsi abilitanti a.a. 2024/25: Università e Istituzioni AFAM devono comunicare le proposte di accreditamento entro il 12 dicembre

Per la FLC CGIL è prioritario garantire l'accesso ai corsi ai vincitori dei concorsi PNRR che si devono abilitare e accreditare i corsi di classi di concorso che nel presente anno non sono state attivate

06/12/2024

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso alle istituzioni universitarie e AFAM le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa dell'anno accademico 2024/25.

Le tipologie di percorsi da attivare:

a) Percorso abilitante di 60 CFU/CFA;

b) Percorso abilitante di 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso che hanno partecipato con il tre anni di servizio;

c) Percorso abilitante di 30 CFU/CFA per docenti precari con tre anni di servizio o partecipanti al concorso "straordinario bis";

d) Percorso abilitante di 30 CFU/CFA di completamento per i vincitori di concorso che hanno partecipato con il requisito di 30 CFU/CFA;

e) Percorso abilitante di 36 CFU/CFA di completamento per i vincitori di concorso che hanno partecipato alla procedura con il requisito dei 24 CFU/CFA acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Si potrà chiedere sia la conferma per i percorsi già accreditati nell'a.a. 2023/2024, che chiedere l'accreditamento per nuovi percorsi da attivare per l'anno accademico 2024/2025 per la prima volta.

Le **proposte di accreditamento** dei percorsi per l'a.a. 2024/2025 vanno inserite sull'apposita banca dati entro il 12 dicembre 2024.

Le attività formative potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori.

La norma conferma anche per il prossimo ciclo di corsi abilitanti la riserva di posti a favore dei *docenti che hanno svolto almeno 3 anni di servizio (di cui uno nella specifica classe di concorso) presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie nei cinque anni precedenti; di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; dei titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, in relazione alla classe di concorso interessata.*

I corsi da 30 CFU/CFA per il conseguimento di ulteriori abilitazioni possono essere erogati coerentemente all'offerta formativa accreditata dell'anno accademico 2023/2024. Eventuali percorsi formativi di questa tipologia non accreditati nell'anno accademico 2023/2024, potranno essere erogati solo previo accreditamento.

Come FLC CGIL abbiamo sollecitato in tutte le sedi l'attivazione dei corsi rivolti ai docenti neo assunti da concorso PNRR che devono conseguire l'abilitazione entro la fine dell'anno scolastico per poi avere l'assunzione a tempo indeterminato.

E' inoltre importante e prioritario garantire l'attivazione dei corsi anche su quelle classi di concorso nelle quali nell'anno accademico 2023/24 i corsi non sono partiti.

Permane la forte criticità dei costi, alti e scaricati sulle spalle dei docenti che si devono abilitare, tema su cui la FLC CGIL si è sempre spesa, tanto che abbiamo proposto alle forze politiche un apposito emendamento per la Legge di Bilancio 2025.